



Consip S.p.A.

“Acquisizione di TAG RFID per identificazione elettronica apparecchi Comma7”

CAPITOLATO TECNICO

**ACQUISIZIONE DI TAG RFID PER IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
APPARECCHI COMMA7**



INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	Definizioni	4
1.2	Contesto tecnico organizzativo	5
1.3	Descrizione dell'esigenza	5
1.4	Normativa di riferimento	6
2	OGGETTO DEL CAPITOLATO	7
2.1	Generalità	7
2.2	Oggetto della fornitura	7
2.3	Descrizione della fornitura	7
2.3.1	Ambiente operativo	7
2.3.2	TAG RFID	7
2.3.3	Supporto Specialistico	8
2.3.4	Servizi di assistenza e sostituzione TAG	9
2.4	Prescrizione in materia di sicurezza	10
2.5	Attività connesse alla fornitura	10
2.5.1	Costituzione strutture e relative funzionalità	11
2.5.2	Personalizzazione grafica dei TAG RFID	11
2.5.3	Consegna e verifica dei prodotti di riferimento	12
2.6	Consegna	13
2.7	Verifica di conformità	14
2.8	Riservatezza	15
3	GESTIONE DELLA FORNITURA	16
3.1	Responsabile della Fornitura	16

Capitolato tecnico



3.2	Modalità di comunicazione	16
3.3	Modalità di fatturazione	16
4	PENALI	17



1 PREMESSA

1.1 Definizioni

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **Consip:** la società che, in qualità di stazione appaltante, affida la fornitura oggetto del presente Capitolato;
- **Sogei:** la Società Generale di Informatica S.p.A., Committente;
- **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:** Beneficiaria;
- **Amministrazione:** indica l'insieme delle strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti nonché le altre Amministrazioni, compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà attività di natura informatica;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi la fornitura;
- **Contratto:** il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- **Malfunzionamento:** qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità e funzionalità dei servizi o dei prodotti forniti e, inoltre, ogni difformità dalla relativa documentazione tecnica di funzionalità e utilizzo;
- **Società:** la società aggiudicataria della fornitura;
- **Responsabile della fornitura:** la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali.
- **Artwork:** il layout grafico previsto per la stampa dei TAG RFID;
- **RFID:** Radio Frequency Identification;
- **Sistema Informativo:** il sistema informativo della fiscalità con sede in Roma, Via Mario Carucci, 99;
- **T.U.L.P.S:** Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza;
- **Ufficio/Uffici:** le sedi degli Uffici Regionali e delle sezioni distaccate dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- **Comma7:** Apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.



1.2 Contesto tecnico organizzativo

L'art.110 comma 7) del T.U.L.P.S. ha introdotto la normativa per la regolamentazione degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.

Le nuove regole guida elaborate da ADM hanno introdotto recenti e non previste innovazioni normative, tese a sanare l'anomalia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, cosiddetti 'Comma 7', presenti sul mercato prima dell'introduzione della attuale normativa contenuta nel T.U.L.P.S., hanno introdotto l'obbligo di installazione di dispositivi di identificazione sugli apparecchi di questa tipologia, definita 'Ante 2003', attualmente ancora privi di qualunque etichetta elettronica unitamente agli apparecchi definiti elettromeccanici.

Con le nuove regole guida ADM ha inteso dotare ciascun apparecchio di un dispositivo di identificazione elettronica di tecnologia RFID, identificazione in radio frequenza, tramite etichetta adesiva su cui è stampato il logo ADM e il seriale identificativo; all'interno del TAG vengono memorizzati il Code-ID e alcune informazioni identificative dell'apparecchio stesso, in forma protetta, da idonei algoritmi di cifratura.

Con lo scopo di armonizzare e uniformare la varietà di dispositivi in uso, si è previsto di mettere a fattor comune la tecnologia RFID, già applicata agli apparecchi di tipo videolottery (VLT). Le etichette RFID sono identiche, ma diverso è il processo di inizializzazione. Questo consente di procedere con un solo processo di approvvigionamento per entrambe le tipologie di apparecchi.

Tali dispositivi sono inizializzati da Sogei, al fine di garantire un'adeguata protezione dei dati e delle informazioni in essi contenuti e distribuiti a ciascun produttore che li applica sull'apparecchio di gioco.

In occasione di accertamenti sul territorio le informazioni memorizzate in ciascun dispositivo RFID contenuto nelle etichette, potranno essere lette da appositi lettori in dotazione agli uffici regionali.

1.3 Descrizione dell'esigenza

Considerato che:

- Nel magazzino Sogei residuano circa 80.000 TAG RFID disponibili;
- Gli apparecchi di tipo C7 privi di dispositivo interessati alle nuove regole tecniche oscillano, in funzione delle fasi di mercato, tra i 18.000 e i 77.000;
- Gli apparecchi di tipo elettromeccanico privi di dispositivo interessati alle nuove regole tecniche sono circa 45.000.

Valutando l'impatto delle innovazioni normative derivanti dalle nuove regole tecniche, già descritte, che potrebbe interessare potenzialmente una platea di 122.000 apparecchi,

Capitolato tecnico



occorre prevedere l’approvvigionamento immediato di almeno 80.000 TAG RFID intendendo garantire l’acquisto di 45.000 TAG in prima battuta e subordinando l’acquisto dei restanti 35.000 all’andamento del mercato, la cui risposta alle nuove regole non è dato prevedere oggi.

1.4 Normativa di riferimento

- Apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S - Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- il decreto interdirettoriale dell’8 novembre 2005 che stabilisce le “regole tecniche di produzione e le metodologie di verifica tecnica” per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S., antepoendo l’esito positivo della verifica di conformità del modello prototipale al rilascio dei relativi nulla osta di distribuzione e messa in esercizio;
- la circolare n.2/Giochi/ADI/2005 del 18 novembre 2005 che detta le modalità di applicazione di quanto definito nel decreto suindicato e ne definisce le procedure amministrative di gestione.



2 OGGETTO DEL CAPITOLATO

2.1 Generalità

Il presente capitolato tecnico stabilisce i requisiti e le specifiche tecniche che salvo diversa indicazione, debbono intendersi come minimi, e che devono essere soddisfatti per l'ammissibilità dell'offerta, per la fornitura di apparati e servizi per l'identificazione elettronica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7) del T.U.L.P.S. senza vincita in denaro.

2.2 Oggetto della fornitura

Il presente capitolato riguarda la fornitura dei prodotti e servizi di seguito elencati:

- A. N. 80.000 TAG RFID (anche indicati come 'etichette elettroniche') con supporto in materiale plastico dotati di chip di tipo passivo in banda HF (13,56 Mhz) rispondenti allo standard ISO 14443 parti 1-2-3 e 4, come meglio descritto al paragrafo 2.3.2;
- B. Servizio di supporto specialistico fino a un massimo di 50 giornate a consumo, come meglio descritto al paragrafo 2.3.3;
- C. Servizi di assistenza e sostituzione TAG, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, come meglio descritto al paragrafo 2.3.4.

2.3 Descrizione della fornitura

2.3.1 Ambiente operativo

Al fine di consentire l'identificazione elettronica di apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), installati presso i pubblici esercizi e agevolare le verifiche ispettive sul territorio, si è deciso di adottare la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Sul mobile di ciascun apparecchio dovrà essere applicato un TAG RFID sotto forma di supporto plastico adesivo.

Si sottolinea che gli apparecchi hanno dimensioni variabili a seconda della tipologia e del tipo di gioco e possono essere realizzati in metallo, materiali plastici o legno.

2.3.2 TAG RFID

I TAG richiesti devono essere conformi, a pena di esclusione, ai seguenti requisiti:

- dovranno avere un supporto in materiale plastico e caratteristiche fisiche conformi alla norma ISO/IEC 7810 2003 con dimensione nominale 85,60 mm x 53,98 mm (come specificato dalla stessa norma per i componenti di tipo ID-1) corredato da opportuno distanziatore in materiale sintetico eco-absorber flessibile o similare. Si precisa che tale distanziatore è previsto al fine di



garantire un corretto funzionamento dei TAG in caso di loro applicazione su apparecchi con mobile in metallo. Inoltre lo spessore di tale distanziatore dovrà risultare compreso tra i 3 ed i 5 millimetri (estremi compresi). Si precisa inoltre che gli adesivi impiegati, per incollare il distanziatore al supporto plastico e per incollare il prodotto finito sugli apparecchi, dovranno essere di tipo permanente;

- il CHIP dovrà essere di tipo passivo in banda HF (13,56 Mhz) rispondenti allo standard ISO 14443 parti 1-2-3 e 4;
- L'interfaccia di comunicazione deve consentire velocità di trasmissione al di sopra del bit rate standard di 106 kbit/s secondo la norma ISO / IEC 14443.
- Implementazione di un algoritmo di anticollisione deterministico che garantisca la selezione di un singolo TAG;
- Capacità di lettura fino ad una distanza di 100 mm;
- Algoritmo di crittografia AES, con chiavi lunghe almeno 16 byte (128 bit) definite dall'utente, che consenta:
 - mutua autenticazione con il reader;
 - verifica dell'integrità dei dati;
 - cifratura dei dati trasferiti.
- UID (Unique Identifier) – Codice identificativo univoco composto da almeno 7 byte;
- Certificazione Common Criteria EAL 4+;
- Presenza di funzionalità di lock del Tag dopo l'inizializzazione per impedirne la cancellazione e la riscrittura delle informazioni;
- Capacità di memoria utente non volatile pari ad almeno 3 Kbyte;
- Funzionalità di selezione del TAG in modalità protetta, basata su algoritmo AES, che non consenta la lettura di dati sensibili quali l'UID;
- Funzionalità di rilevazione di tentativi di 'relay attack' (anche noti come man-in-the-middle).

2.3.3 Supporto Specialistico

La Società dovrà essere in grado di fornire, su richiesta della Sogei, un servizio di supporto specialistico da erogarsi presso la sede del Sistema Informativo in Roma, nel periodo di durata del contratto, **fino ad un massimo di 50 (cinquanta) giornate**.

La Società dovrà mettere a disposizione personale, che, con riferimento all'ambiente TAG RFID conformi allo standard ISO 14443, appartenga alle seguenti figure professionali così di seguito ripartite:

- N. 15 giornate di Analista, con almeno 5 anni di esperienza nella progettazione di applicazioni software;



- N. 35 giornate di Programmatore, con almeno 3 anni di esperienza nella realizzazione di applicazioni software.

Le suddette giornate sono da considerarsi a consumo e potranno essere richieste nella loro totalità (50 giornate), in parte o anche niente, e nulla sarà dovuto alla Società in merito alle giornate non usufruite.

Per tale attività la Società dovrà mettere a disposizione idoneo personale tecnico per coadiuvare il personale Sogei nelle seguenti attività:

- Adeguamento delle applicazioni per l'inizializzazione dei TAG RFID;
- Ottimizzazione delle fasi di personalizzazione dei TAG RFID;
- Analisi e soluzione delle problematiche che Sogei dovesse incontrare in fase di test verifica;
- Supporto nelle fasi di inizializzazione e predisposizione dei TAG RFID.

L'attività di supporto specialistico verrà esplicitamente richiesta da Sogei con comunicazioni via e-mail 5 giorni prima dell'inizio delle attività.

Per particolari urgenze la Sogei potrebbe richiedere interventi anche al di fuori dell'orario lavorativo standard senza oneri aggiuntivi.

Per le suddette attività la Società dovrà fornire un consuntivo sugli interventi effettuati. Il consuntivo delle attività dovrà essere effettuato mediante la compilazione di appositi moduli consegnati dalla Sogei e riguarderanno:

- “Rilevazione delle attività” per tutte le attività svolte presso il Sistema Informativo della Fiscalità;
- “Dichiarazione delle prestazioni rese” (riepilogo) contenente l'indicazione nominativa e quantitativa delle risorse impiegate.

2.3.4 Servizi di assistenza e sostituzione TAG

I servizi di assistenza dovranno essere erogati dalle strutture tecniche della Società per un periodo **di 36 (trentasei) mesi** a partire dalla data di consegna e nei modi e nei tempi descritti.

La Società, durante tutto il periodo contrattuale, si impegna sostituire a proprie spese, i TAG RFID sui quali verranno riscontrate anomalie di vizi o difetti del prodotto o, comunque, per cause imputabili alla responsabilità diretta o indiretta della Società stessa.

La richiesta di sostituzione verrà fatta da Sogei tramite e-mail inviata alla apposita casella di posta elettronica messa a disposizione dalla Società nell'ambito della struttura di Coordinamento e pianificazione. La Sogei invierà alla suddetta casella una



comunicazione contenente la lista dei CIV dei TAG RFID da sostituire. La Società si impegna alla loro sostituzione, a propria cura e spese, riconsegnando i nuovi TAG RFID presso la sede della Sogei sita in Roma in Via Mario Carucci, **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** decorrenti dalla suddetta comunicazione.

Le nuove etichette elettroniche dovranno essere personalizzate e accompagnate da apposita nota.

Sono considerate valide, ai fini del conteggio dei tempi di intervento la data di apertura della richiesta Sogei e la data di chiusura riportata nel rapporto di intervento.

I servizi di manutenzione dovranno essere prestati dalla Società, per tutto il periodo, di durata del contratto, negli orari che vanno **dalle ore 08.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì**, ad esclusione delle sole festività nazionali.

2.4 Prescrizione in materia di sicurezza

Tutti i prodotti forniti devono essere conformi alla normativa vigente che regola la loro produzione, commercializzazione, utilizzazione e smaltimento.

In particolare, dovranno rispettare, ciascuna per le singole specifiche caratteristiche, le seguenti prescrizioni in materia di sicurezza:

- **Legge 18 ottobre 1977, n. 791**, così come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 626, “attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”;
- **D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151**, “attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
- **D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, “Norme in materia ambientale”;
- **D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Norme **UNI** e **CEI** di riferimento.

È fatto obbligo alla Società di garantire la sicurezza di quanto fornito, documentando l’eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene.

2.5 Attività connesse alla fornitura

I servizi di seguito descritti sono connessi alla Fornitura oggetto del capitolato e quindi andranno prestati dalla Società unitamente alla medesima, nei modi e nei tempi specificati nel presente documento.

La Società dovrà mettere a disposizione **entro i 30 (trenta) giorni solari successivi dalla data di stipula** del contratto, le seguenti strutture e funzionalità:

Capitolato tecnico



- struttura di coordinamento e pianificazione;
- strutture di assistenza tecnica.

Le suddette strutture e funzionalità rimarranno attive e a disposizione per tutta la durata del contratto. Inoltre la Società provvederà a erogare, nei tempi e modi che verranno successivamente illustrati, i servizi di:

- preinstallazione: che comprendono la personalizzazione grafica dei TAG RFID, la verifica dei prodotti di riferimento e la fornitura dei dati identificativi delle apparecchiature;
- consegna dei prodotti;
- sostituzione dei TAG RFID a fronte di anomalie;
- erogazione dei servizi di assistenza per tutta la durata del contratto.

Tutti i componenti necessari a svolgere tali servizi saranno a cura e a carico della Società, ivi inclusi i componenti per la diagnosi e risoluzione dei malfunzionamenti. Inoltre, su specifica richiesta della Sogei, formulata attraverso tempestive comunicazioni, la Società dovrà prestare i servizi inerenti la Fornitura in qualunque orario, ivi compresi i giorni festivi.

2.5.1 Costituzione strutture e relative funzionalità

Nel rispetto dei termini temporali specificati all'inizio del presente capitolo, la Società dovrà predisporre ed attivare una struttura di coordinamento e pianificazione. Tale struttura deve essere composta da personale tecnico dedicato allo svolgimento delle attività di seguito specificate:

- funzione di interfaccia con i referenti della Sogei per:
 - la pianificazione delle attività da svolgere per portare a buon fine la fornitura;
 - la gestione delle attività di personalizzazione grafica dei TAG RFID;

La struttura di coordinamento e pianificazione dovrà assicurare di norma la disponibilità nell'orario di lavoro che va dalle 08:00 alle 18:00, nei giorni che vanno dal lunedì al venerdì, ad esclusione delle sole festività nazionali

La Società dovrà inoltre fornire i riferimenti (numero di telefono e/o Fax, indirizzo E-Mail etc.) necessari per la comunicazione con la struttura ed il nominativo ed i riferimenti del responsabile della suddetta struttura, così come indicato al paragrafo 3.2

2.5.2 Personalizzazione grafica dei TAG RFID

I TAG RFID devono pervenire in Sogei personalizzati graficamente, sulla base dell'Artwork indicato nei successivi paragrafi e configurati per essere inizializzati. In particolare su ciascuna etichetta elettronica, realizzata in materiale idoneo, deve essere riportato, in caratteri ed in codice a barre secondo lo standard Code128, un Codice Identificativo di Verifica (CIV) che verrà fornito all'interno di un elenco da



Sogei. Unitamente al codice a barre l’etichetta dovrà essere personalizzata con la stampa del Logo dell’Amministrazione anch’esso fornito da Sogei. Tutti questi elementi costituiscono l’Artwork per la stampa delle etichette.

Il CIV rappresenta un identificativo univoco di 11 byte numerici. La lista di tutti i CIV da associare ai TAG della fornitura verrà fornito da Sogei alla Società tramite file in formato “TXT” inviato in forma riservata e protetta secondo modalità che verranno comunicate a seguito dell’aggiudicazione della fornitura.

Su tutte le etichette elettroniche è prevista la stampa dell’Artwork, che sarà costituito da una parte fissa e da parti variabili, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Elemento	Note
Logo di ADM	
Testo fisso	Codice Identificativo di Verifica
Identificativo CIV stampato sia in caratteri che in formato codice a barre secondo lo standard Code128	Testo variabile

Si richiede la stampa in quadricromia, da eseguire preferibilmente con tecnica offset, per i seguenti elementi:

- Logo di AAMS;
- Testo fisso.

E’ richiesta la stampa monocromatica dei seguenti elementi variabili:

- CIV;
- codice a barre.

Questo secondo tipo di stampa può essere effettuato con tecniche diverse (a titolo di esempio non esaustivo: laser engraving, stampa termografica) purché gli elementi stampati non siano successivamente facilmente rimovibili tramite abrasione.

2.5.3 Consegna e verifica dei prodotti di riferimento

A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, **entro 5 (cinque) giorni** dalla stessa, la Società dovrà consegnare presso la sede del Sistema Informativo di via Mario Carucci, n. 99, dei prodotti di riferimento, composti da almeno due TAG RFID, che rientrano nei quantitativi di cui al paragrafo 2.2, per consentire le seguenti attività di verifica:

- la personalizzazione dei prodotti;
- la verifica della funzionalità sia delle singole componenti che la loro integrazione con il sistema, realizzato da Sogei, nel suo complesso, con particolare attenzione alla compatibilità dell’hardware con i software già realizzati.



Successivamente alle attività sopra indicate, la Sogei fornirà alla Società la seguente documentazione:

- Artwork per la stampa del TAG RFID completo di tutti gli elementi indicati al paragrafo 2.5.2;
- File contenente la lista di CIV da associare ai TAG della fornitura concordando con la Società le relative modalità di consegna sicura.

Entro 5 giorni dalla avvenuta consegna di tale documentazione, la Società dovrà fornire un campione definitivo dell’Artwork così realizzato per l’approvazione da parte di Sogei.

Successivamente, **entro 5 (cinque) giorni** dall’approvazione dell’Artwork realizzato, la Società dovrà consegnare a Sogei un campione di fornitura composto da almeno due TAG RFID personalizzati graficamente secondo quanto indicato e concordato nella fase di approvazione precedente.

In caso di esito negativo della verifica tecnica sui prodotti di riferimento la Società potrà **entro 5 (cinque) giorni lavorativi** risolvere i problemi riscontrati e consegnare nuovamente i prodotti di riferimento per una seconda verifica che dovrà avere esito positivo pena la decadenza dell’aggiudicazione provvisoria.

L’esito positivo di tutte le verifiche fin qui descritte sul campione di riferimento è condizione essenziale per la stipula del contratto.

2.6 Consegna

A seguito della positiva verifica dei dispositivi di riferimento, nonché della stipula del contratto, la Società si impegna a consegnare i prodotti di cui al paragrafo 2.2 presso la sede di Sogei sita in Roma in Via Mario Carucci, 99, nelle seguenti modalità:

- un primo lotto di 45.000 TAG RFID dovrà essere consegnato **entro 30 (trenta) giorni solari** dalla stipula del contratto e comunque previo accordo con la Committente;
- un secondo lotto di 35.000 TAG RFID la cui consegna sarà condizionata da esplicita richiesta dell’Amministrazione di ADM. Tale lotto verrà consegnato **entro 30 (trenta) giorni solari** dalla data di comunicazione operativa di Sogei.

Si stima che la richiesta del secondo lotto avverrà entro i 3 (tre) mesi successivi alla stipula del contratto.

Le etichette elettroniche relative a ciascun lotto oggetto di consegna dovranno essere personalizzate secondo le modalità indicate e consegnate nei quantitativi indicati, custodite in apposite scatole. Ciascuna scatola deve contenere 80 TAG RFID in ordine strettamente crescente di CIV.

Contestualmente alla consegna, la Società è tenuta a trasmettere a Sogei un’apposita nota che contenga:

Capitolato tecnico



- Numero di repertorio del contratto;
- Numero di scatole consegnate;
- Numero TAG RFID.

Ogni lotto di fornitura di TAG RFID dovrà essere accompagnato da un apposito file in formato “CSV” contenente in ogni record le seguenti coppie di informazioni relative all’associazione di ciascun CIV fornito con l’UID del TAG RFID sulla cui etichetta è stato stampato: **UID;CIV**

La Società dovrà inoltre spedire a un indirizzo di posta elettronica, comunicato da Sogei, contestualmente alla consegna dei lotti, tale lista delle associazioni degli UID dei TAG RFID consegnati con i rispettivi CIV, secondo le specifiche fornite dalla Sogei. Sarà cura di Sogei comunicare alla Società l’indirizzo del magazzino Sogei abilitato al ritiro merci ed autorizzare l’accesso del corriere indicato dalla Società stessa.

2.7 Verifica di conformità

Entro 15 (quindici) giorni dalla consegna, del relativo lotto, i TAG RFID saranno sottoposti, a cura di Sogei, a un successivo processo di personalizzazione che li renderà idonei alla installazione su un apparecchio di gioco.

A seguito di tali operazioni con esito positivo, verrà redatto apposito **"Verbale di verifica di conformità"**.

Il **"Verbale di verifica di conformità"** dovrà essere reso in forma scritta e sottoscritto dalle parti contraenti per approvazione e accettazione. Tale verbale dovrà essere allegato alla fattura al fine del pagamento dei corrispettivi alla Società.

In tale fase inoltre, verranno considerati non rispondenti ai requisiti tutti i TAG RFID per i quali si riscontra almeno un “difetto”, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Assenza o non leggibilità di uno degli elementi della personalizzazione grafica;
- Erronea stampa esterna del CIV;
- Errata associazione tra CIV e UID;
- Mancata lettura del TAG RFID;
- Errore rilevato durante l’esecuzione delle procedure di personalizzazione eseguite da Sogei.

La Sogei invierà alla società una comunicazione contenente la lista degli UID delle etichette elettroniche difettose. La Società si impegna alla sostituzione, a propria cura e spese, procedendo alla consegna, **entro 10 (dieci) giorni** dalla suddetta comunicazione, delle nuove etichette elettroniche.



2.8 Riservatezza

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Sogei sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Sogei.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.



3 GESTIONE DELLA FORNITURA

Di seguito vengono specificate le modalità di erogazione della fornitura.

3.1 Responsabile della Fornitura

La Società dovrà comunicare alla Consip, congiuntamente alla presentazione della documentazione per la stipula, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

3.2 Modalità di comunicazione

La Società si impegna a comunicare a Consip, **contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula, un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono** al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

La Società, dovrà rilasciare le informazioni richieste di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 attraverso la compilazione del documento denominato **“Scheda anagrafica e tracciabilità Sogei”**.

3.3 Modalità di fatturazione

Per quanto concerne la fornitura del materiale di cui alla lettera A) del paragrafo 2.2, la Società potrà emettere fattura successivamente alla consegna e personalizzazione dei prodotti e comunque successivamente alla relativa verifica di conformità con esito positivo.

Per quanto concerne le 50 (35+15) giornate di supporto professionale a consumo, di cui alla lettera B) del paragrafo 2.2, la Società potrà emettere fattura il mese successivo a quello di riferimento sulla base delle giornate effettivamente usufruite dall'Amministrazione e comunque successivamente alla relativa verifica di conformità con esito positivo.

Per quanto concerne i servizi di assistenza e sostituzione TAG di cui alla lettera C) del paragrafo 2.2, la Società potrà emettere fattura il mese successivo al trimestre di riferimento e comunque successivamente alla relativa verifica di conformità con esito positivo.



4 PENALI

Sogei applicherà le penali, secondo le modalità previste in contratto, nei seguenti casi:

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la sostituzione dei TAG RFID difettosi, di cui al paragrafo 2.3.4, Sogei applicherà una penale pari a 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto.
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la messa a disposizione delle strutture di cui al paragrafo 2.5, Sogei applicherà una penale pari a 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto.
- per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna, sia per il primo che per il secondo lotto, di cui al paragrafo 2.6, Sogei applicherà una penale pari allo 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna dei nuovi prodotti a seguito di negativa verifica di conformità, di cui al paragrafo 2.7, Sogei applicherà una penale pari allo 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto;